



**POLIZZA FURTO INCENDIO CRISTALLI**  
Enti Pubblici

## DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in *corsivo*.

### **ASSICURATO**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'*assicurazione*.

### **ASSICURAZIONE**

Il contratto di *assicurazione*.

### **ATTREZZATURE**

Complesso di attrezzi, strumenti, congegni, utensili anche elettrici ed elettronici, relativi accessori e parti di ricambio necessari allo sviluppo di un'attività professionale o produttiva, escluso quanto definito alla voce "*macchinario*".

### **BENI**

Mobili ed immobili assicurati in *polizza*.

### **CONTRAENTE (SOCIO)**

Il soggetto che stipula l'*assicurazione*.

### **DENARO**

Carta moneta e moneta metallica in corso legale.

### **ESPLODENTI**

Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

### **ESPLOSIONE**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

### **FABBRICATO**

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrati, impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, esclusa l'area e quanto compreso nelle definizioni di "*macchinario*" e "*attrezzature*".

In caso di *assicurazione* di porzione di *fabbricato* si intende compresa la quota spettante delle parti comuni.

### **FRANCHIGIA**

La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

### **FURTO**

Sottrazione di bene mobile al legittimo detentore.

### **FURTO CON DESTREZZA**

*Furto* commesso con particolare abilità in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale particolare abilità può esercitarsi sia con agilità e sveltezza di mano su cose che siano indosso all'*Assicurato*, sia con agilità e scaltrezza su cose che siano lontane dalla sua persona, ma a portata di mano, eludendo la sua attenzione.

### **GARANZIA**

Gli eventi e le causali per i quali la *Società* si obbliga, in caso di *sinistro*, a tenere indenne l'*Assicurato*.

### **INCENDIO**

Combustione con fiamma che può autoestendersi e propagarsi di *beni* materiali al di fuori di appropriato focolare.

### **INCOMBUSTIBILITÀ**

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26/6/1984).

### **INDENNIZZO**

La somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

### **INFIAMMABILI**

- ♦ gas combustibili;
- ♦ sostanze e prodotti non classificabili "*esplosivi*" con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali;
- ♦ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;

- ♦ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - Allegato V.

**LASTRE**

Le *lastre* di cristallo o vetro nonché loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.

**LIMITE DI INDENNIZZO**

L'importo massimo che la *Società* si impegna a corrispondere in caso di *sinistro*.

**LIQUIDAZIONE DEL DANNO**

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di *indennizzo* che diviene in tal modo esigibile e pagabile.

**MACCHINARIO**

Macchine e relativi impianti compresi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, di pesa, di traino e trasporto non iscritti al PRA; impianti mobili di condizionamento.

**MERCI**

*Merci*, materie prime, prodotti semilavorati e finiti comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali ed esclusi gli *infiammabili*.

**MOBILIO E ARREDAMENTO**

Complesso di mobili ed arredi, cancelleria, stampati, indumenti.

In caso di arredamento domestico sono compresi pellicce, provviste di famiglia, elettrodomestici e quant'altro inerente l'abitazione e di uso personale.

**PARTI**

Il *Contraente* e la *Società*.

**POLIZZA**

I documenti che provano il contratto di *assicurazione*.

**PREMIO**

La somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

**PREZIOSI**

Gioielli, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura.

**PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

Forma di *assicurazione* per la quale la *Società*, prescindendo dal valore complessivo dei *beni*, indennizza i danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata, senza l'applicazione della *regola proporzionale*.

**PRIMO RISCHIO RELATIVO**

Forma di *assicurazione* che prevede un *limite di indennizzo* (*somma assicurata*) e la dichiarazione del valore complessivo di esistenza; tale forma è soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**RAPINA**

Sottrazione di bene mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

**REGOLA PROPORZIONALE**

Nelle assicurazioni a *valore intero* o che prendono a riferimento l'intero valore di un bene, le *somme assicurate* od il valore complessivo per ciascuna categoria di *beni* indicata in *polizza* devono corrispondere, in ogni momento, alla somma dei *valori* effettivi dei *beni* stessi.

Qualora, dalle stime fatte al momento del *sinistro*, risulti una differenza tra la somma dei *valori* effettivi dei *beni* e la *somma assicurata*, o il valore complessivo dichiarato, l'*indennizzo* viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

**RISCHIO SINGOLO**

Il complesso dei *beni* da assicurare contenuti in uno stesso locale o in più locali comunicanti fra loro.

**SCIPPO**

*Furto* commesso strappando il bene mobile di mano o di dosso alla persona che lo detiene.

**SCOPERTO**

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

**SCOPPIO**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad *esplosione*. Gli effetti del gelo non sono considerati *scoppio*.

**SINISTRO**

Il verificarsi del fatto dannoso.

**SOCIETÀ**

La *Società* Reale Mutua di Assicurazioni.

**SOLAIO**

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

**SOMMA ASSICURATA**

Valore attribuito dal *Contraente* ai *beni* ed in base al quale è stipulata l'*assicurazione*. Nelle forme a *primo rischio assoluto* ed a *primo rischio relativo* la *somma assicurata* rappresenta il *limite di massimo indennizzo* dovuto dalla *Società*.

**TETTO**

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

**VALORE A NUOVO**

- A. per il *fabbricato*: il costo per l'integrale costruzione a nuovo del medesimo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso solo il valore dell'area;
- B. per i restanti *beni* assicurati, escluse le *merci*: il costo di rimpiazzo dei *beni* assicurati con altri nuovi uguali od equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, di montaggio e fiscali.

**VALORE INTERO**

Forma di *assicurazione* che prevede la copertura del valore complessivo del bene oggetto dell'*assicurazione* e pertanto soggetta all'applicazione della *regola proporzionale*.

**VALORE NOMINALE**

La somma indicata sul *denaro* e sui *valori*.

**VALORI**

Carte, *valori* e titoli di credito in genere.

## CONDIZIONI GENERALI

**NOTA BENE:** le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

### 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ.

### 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'*Assicurato* deve comunicare per iscritto alla *Società* l'esistenza e la successiva stipulazione di altre *assicurazioni* per lo stesso rischio.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Cod. Civ.).

### 1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in *polizza* a prescindere dal pagamento della prima rata di *premio* che comunque deve avvenire entro il 15° giorno successivo a tale data.

I *premi* devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla Sede della *Società*.

Se il *Contraente* non paga il *premio* o le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della *Società* al pagamento dei *premi* scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Cod. Civ.

### 1.4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

### 1.5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare comunicazione scritta alla *Società*, mediante lettera raccomandata o telex, di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Cod. Civ.

### 1.6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Cod. Civ. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### 1.7 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* può recedere dall'*assicurazione* con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso, ferma la riduzione delle somme assicurate a seguito di *sinistro* relativamente alla Sezione *Furto*.

### 1.8 PERIODO DI ASSICURAZIONE

L'*assicurazione* ha validità dalle ore 24.00 del gg.mm.aaaa fino alle ore 24.00 del gg.mm.aaaa.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di *assicurazione*, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'*assicurazione* sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

**1.9 DEROGA AL PATTO DI TACITA PROROGA**

Ai sensi dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs del 12 aprile 2006 n. 163 e sue modifiche e/o integrazioni, si precisa che la presente *assicurazione* cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

E' facoltà del *Contraente* chiedere alla *Società* la prosecuzione dell'*assicurazione*.

In caso di proroga dell'*assicurazione* per il pagamento del relativo *premio* vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

**1.10 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*.

**1.11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**1.12 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI**

La *Società* ha sempre il diritto di ispezionare i *beni* assicurati ed il *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

**1.13 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

La *Società* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modifiche.

La *Società* si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia a cui appartiene l'Ente appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

## **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **SEZIONE FURTO**

#### **2.1 RISCHIO ASSICURATO**

- A** La Società indennizza i danni materiali e diretti derivati dal *furto* dei *beni* assicurati, a condizione che l'autore del *furto* si sia introdotto nei locali contenenti i *beni* stessi:
- 1** violandone le difese esterne mediante:
    - a** rottura, scasso;
    - b** uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - 2** per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - 3** in altro modo rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
- Se per i *beni* assicurati sono previsti in *polizza* dei mezzi di custodia, la Società indennizza il danno soltanto se l'autore del *furto*, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopracitati, abbia violato tali mezzi mediante rottura o scasso.
- B** L'*assicurazione* vale esclusivamente per la *rapina* iniziata ed avvenuta nei locali indicati in *polizza* e per le seguenti estensioni di *garanzia*:
- 1** *rapina* iniziata dall'esterno (*rapina* avvenuta nei locali indicati in *polizza* quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi);
  - 2** *estorsione* (sottrazione di cose mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'*Assicurato*, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'*Assicurato*, familiari e dipendenti a consegnare le cose assicurate; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate devono essere poste all'interno dei locali descritti in *polizza*).
- C** Sono compresi in *garanzia* i *beni* di proprietà di terzi.

L'*indennizzo* di cui alla presente *garanzia* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di *polizza*.

#### **2.2 ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni:

- a** verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazione militare, invasione, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- b** verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il *sinistro* sia in rapporto con tali eventi;
- c** agevolati con dolo dal *Contraente*, dall'*Assicurato* o dagli Amministratori;
- d** commessi od agevolati con dolo:
  - ♦ da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c o d occupano i locali contenenti i *beni* assicurati o locali con questi comunicanti;
  - ♦ da persone del fatto delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere;
  - ♦ da incaricati della sorveglianza dei *beni* stessi o dei locali che li contengono;
  - ♦ da persone legate a quelle indicate alla lettera c da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
- e** causati ai *beni* assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del *sinistro*;
- f** indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- g** ai cavi in rame;
- h** ai manufatti in rame posti all'aperto;
- i** agli enti posti all'aperto.

Sono esclusi dalla *garanzia* *macchinari* in leasing già altrimenti assicurati.

**2.3 SOSPENSIONE DELL'ASSICURAZIONE PER I LOCALI DISABITATI OD INCUSTODITI**

Se i locali contenenti i *beni* assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o, qualora non si tratti di abitazione, incustoditi, l'*assicurazione* è sospesa a decorrere dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno.

Per i gioielli, i *preziosi*, il *denaro* ed i *valori*, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del quindicesimo giorno.

**2.4 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALI - CLAUSOLA "B"**

L'*assicurazione* è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i *beni* assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 mt. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di *furto* avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

**2.5 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO**

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* e pertanto **non soggetta all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 5.11 Assicurazione parziale.**

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. 5.2 Obblighi in caso di *sinistro* - lettere a ed e, saranno ripartite tra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi.

**2.6 GUASTI CAGIONATI DAI LADRI**

L'*assicurazione* opera per i guasti cagionati dai ladri alle parti di *fabbricato* costituenti i locali contenenti i *beni* assicurati ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (**esclusi i contenuti**) e le rispettive porte, in occasione del *furto* o della *rapina* consumato o tentato.

**La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

**2.7 ATTI VANDALICI**

L'*assicurazione* opera per i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da atti vandalici commessi dai ladri in occasione di *furto* o *rapina* consumati o tentati.

**La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

**2.8 PORTAVALORI**

Limitatamente al *denaro* ed ai *valori*, la *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti a lui derivati:

- a dal *furto* avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto del *denaro* e dei *valori*;
- b dal *furto con destrezza*, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano il *denaro* ed i *valori* medesimi;
- c dal *furto* strappando di mano o di dosso alla persona il *denaro* ed i *valori* medesimi;
- d dalla *rapina*;

commessi sulle persone adibite al trasporto del *denaro* e dei *valori*, mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, che si svolge entro i confini della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e dello Stato città del Vaticano, detengono il *denaro* ed i *valori* stessi.

**La garanzia è operante a condizione che le persone adibite al trasporto del *denaro* e dei *valori* non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio di portavalori, non siano di età inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni e siano dipendenti dell'Assicurato.**

**L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

## **2.9 FURTO CON DESTREZZA**

La Società indennizza i danni da *furto con destrezza* avvenuti nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché contestato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso.

**L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

## **2.10 FURTO COMMESO E/O AGEVOLATO DAI DIPENDENTI**

La Società presta la *garanzia* contro il *furto* avvenuto nei modi previsti dalla clausola "Furto", anche se l'autore del *furto* sia un dipendente dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:

- a) che l'autore del *furto* non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla *polizza* o della sorveglianza interna dei locali stessi;
- b) che il *furto* sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.

## **2.11 COLPA GRAVE**

Le garanzie di cui alla presente *polizza* sono operanti anche in caso di *sinistro* avvenuto per colpa grave del *Contraente* o dell'Assicurato o delle persone delle quali esso debba rispondere.

## SEZIONE INCENDIO

### 3.1 RISCHIO ASSICURATO

**A** La *Società* indennizza i danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da:

- 1** incendio;
- 2** fulmine;
- 3** esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
- 4** caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- 5** sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *beni* assicurati oppure *beni* posti nell'ambito di 20 m. dai predetti.

**B** La *Società* rimborsa all'*Assicurato* le spese sostenute per la riparazione dei danni arrecati ai *beni* assicurati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'incendio.

**C** Sono compresi in *garanzia* i *beni* di proprietà di terzi.

**L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

### 3.2 ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'*assicurazione* i danni:

- a** causati da atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di occupazione militare, di invasione, nonché i danni causati da atti dolosi di terzi compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- b** causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c** causati con dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato*, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d** causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- e** di smarrimento o di furto dei *beni* assicurati avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- f** all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g** subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- h** indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni* assicurati.

Sono esclusi dalla *garanzia* macchinari in leasing già altrimenti assicurati.

### 3.3 BENI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Non sono compresi nell'*assicurazione*:

- a** denaro e valori, titoli di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b** archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c** apparecchiature elettroniche;
- d** schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- e** modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisione e simili;
- f** quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi e *beni* aventi valore artistico od affettivo;

g boschi, alberi ad alto fusto, coltivazioni ed aree verdi in genere.

Relativamente ai *beni* di cui ai precedenti punti b, d, e, qualora assicurati ai sensi del presente punto, la Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità dei *beni* medesimi, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che i *beni* distrutti o danneggiati saranno stati riparati o ricostruiti.

### 3.4 ASSICURAZIONE A "VALORE A NUOVO"

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

- 1 in caso di *sinistro* si determina per ogni partita separatamente:
  - a l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
  - b il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a, determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- 2 agli effetti dell'art. Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la *somma assicurata* risulti:
  - a superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
  - b inferiore al rispettivo "valore a nuovo", ma superiore al valore al momento del *sinistro*, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
  - c eguale od inferiore al valore al momento del *sinistro*, diventa nullo;
- 3 in caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- 4 in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun bene, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli artt., rispettivamente, Valore dei *beni* assicurati e determinazione del danno - lettera A e lettera C;
- 5 il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, il ripristino od il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano i *beni* colpiti o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'Assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- 6 l'assicurazione, in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto *fabbricati, mobilio e arredamento, macchinario e attrezzatura* di reparti in stato di attività;
- 7 per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

### 3.5 DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se, in caso di *sinistro*, venisse accertata, per una o più partite prese ciascuna separatamente, un'assicurazione parziale, non si applicherà il disposto dell'art. Assicurazione parziale, purché la differenza tra il valore stimato a termini dell'art. Valore dei *beni* assicurati e determinazione del danno e la *somma assicurata* non superi il 10% di quest'ultima; per le partite ove tale percentuale risultasse superata, il citato art. Assicurazione parziale resta invece integralmente operante per l'eccedenza del predetto 10%, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, **l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.**

**La presente condizione non è operante qualora il contratto sia soggetto ad indicizzazione.**

### 3.6 SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO DEI RESIDUATI DEL SINISTRO

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico, purché ubicato nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *sinistro* - **esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82** - sino alla concorrenza della somma precisata in polizza.

**La garanzia è prestata a primo rischio assoluto e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

**3.7 RISCHIO LOCATIVO**

La *Società*, nei casi di responsabilità dell'*Assicurato* a termini degli artt.1588, 1589 e 1611 del Cod. Civ., risponde, secondo le Condizioni Generali di *Assicurazione* e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni materiali e diretti causati da *incendio* o da altro evento garantito dalla presente Sezione, anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato* medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'*Assicurato*, ferma l'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'Art *Assicurazione* parziale qualora la *somma assicurata* a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di *polizza*.

**3.8 RICORSO TERZI**

La *Società* si obbliga a tenere indenne l'*Assicurato*, fino alla concorrenza del massimale convenuto in *polizza*, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da *sinistro* indennizzabile a termini della presente Sezione.

L'*assicurazione* è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di *beni*, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizio **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

L'*assicurazione* non comprende i danni:

- a **a *beni* che l'*Assicurato* abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo salvo i veicoli dei dipendenti dell'*Assicurato* ed i mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché i *beni* sugli stessi trasportati;**
- b **di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

Non sono comunque considerati terzi:

- ♦ **il coniuge, i genitori, i figli dell'*Assicurato* nonché qualsiasi altro parente od affine se con lui conviventi;**
- ♦ **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente, quando l'*Assicurato* non sia una persona fisica;**
- ♦ **le *Società* le quali, rispetto all'*Assicurato* che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'art. 2359 del Cod. Civ. nel testo di cui al D.L. 9 aprile 1991, n. 127, nonché gli amministratori delle medesime.**

L'*Assicurato* deve immediatamente informare la *Società* delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la *Società* avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'*Assicurato*.

L'*Assicurato* deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della *Società*.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art.1917 del Cod. Civ.

**3.9 DANNI DA EVENTI SOCIO-POLITICI ED ATMOSFERICI****A EVENTI SOCIO-POLITICI**

La *Società* risponde:

- 1 **dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da *incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o di sabotaggio organizzato;***
- 2 **degli altri danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati, anche a mezzo di ordigni esplosivi, da persone (dipendenti o non del *Contraente* o dell'*Assicurato*) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.**

La *Società* non risponde dei danni:

- a **di inondazione o frana;**
- b **di *rapina*, estorsione, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;**
- c **di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;**

- d subiti dalle *merci* in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- e causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- f verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei *beni* assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto od in occasione di serrata.

La Società non risponde dei danni di contaminazione da:

- g sostanze chimiche e biologiche;
- h virus informatici di qualsiasi tipo.

La presente *Garanzia*, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i *beni* assicurati con l'avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui al punto 2 anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

L'*indennizzo* di cui alla presente *garanzia* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di *polizza*.

## B EVENTI ATMOSFERICI

La Società risponde dei danni:

- 1 materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di *beni*, assicurati o non;
- 2 di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non risponde dei danni:

- a causati da:
  - ♦ fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi di acqua naturali od artificiali;
  - ♦ mareggiata e penetrazione di acqua marina;
  - ♦ formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei
  - ♦ sistemi di scarico;
  - ♦ gelo, sovraccarico di neve;
  - ♦ cedimento o franamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2;

b subiti da:

- ♦ alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- ♦ recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- ♦ *beni* all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- ♦ fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a *sinistro*), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- ♦ serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- ♦ lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

L'*indennizzo* di cui alla presente *garanzia* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli *scoperti* e *franchigie* previsti nella *Scheda* di *polizza*.

La Società o il Contraente hanno la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalla presente *Garanzia* mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata.

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza o altro atto della *Società*, a preavviso avvenuto, non potranno essere interpretati come rinuncia da parte della stessa a valersi della facoltà di recesso.

In caso di recesso da parte della *Società*, trascorsi 15 giorni da quello in cui il recesso medesimo ha avuto effetto, la stessa metterà a disposizione del *Contraente* la parte di *premio*, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### 3.10 INDENNITÀ AGGIUNTIVA

Si assicura, contro i danni d'interruzione d'esercizio conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente Sezione, il 10% della *somma assicurata* alle partite per le quali la *garanzia* è specificatamente accordata. In caso di *sinistro* l'*indennizzo* per l'*assicurazione* dei danni d'interruzione d'esercizio verrà calcolato, partita per partita, applicando all'importo dell'*indennizzo* la percentuale sopraindicata a meno che, per effetto di successive modifiche al contratto, risulti diminuita.

**La *garanzia* non è accordata per le "Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e per "Acqua condotta".**

### 3.11 FUMO

La *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte dei *beni* medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

### 3.12 URTO VEICOLI

La *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti all'*Assicurato* e/o al *Contraente*, né al suo servizio.

### 3.13 ONDA SONICA

La *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono.

### 3.14 PARIFICAZIONE AI DANNI DA INCENDIO

Sono parificati ai danni da *incendio*, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli non inconsideratamente arrecati da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'*incendio*.

### 3.15 ACQUA CONDOTTA

La *Società* indennizza l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti causati ai *beni* assicurati da spargimenti di acqua, **esclusa acqua piovana**, conseguenti a rottura accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i *beni* medesimi.

**La *Società* non risponde dei danni:**

- a** causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b** alle *merci* la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.

**La *Società* non risponde altresì delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.**

**L'*indennizzo* di cui alla presente *garanzia* è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella *Scheda* di polizza.**

### 3.16 COLPA GRAVE

A parziale deroga dell'art. 3.2 Esclusioni - lettera c la *Società* risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la *garanzia* derivati da colpa grave del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

### 3.17 FENOMENO ELETTRICO

La *Società* risponde dei danni alle macchine, apparecchi, circuiti ed impianti elettrici o elettronici, audio e audiovisivi per effetto di correnti, scariche o altri simili fenomeni, da qualsiasi motivo occasionati (compresa l'azione del fulmine, dell'elettricità atmosferica e gli eventi sociopolitici) anche quando si manifestassero sotto forma di bruciamento, carbonizzazione, fusione e scoppio.

Questa garanzia opera anche per i danni materiali e diretti agli impianti elettrici fissi al servizio dei fabbricati assicurati (quali ad esempio: motori elettrici degli impianti di riscaldamento e degli ascensori) compresa la quota degli impianti costituenti proprietà comune del maggior immobile del quale il fabbricato assicurato forma eventualmente parte.

**Sono esclusi i danni a tubi o valvole elettroniche di qualsiasi genere, a lampade e ad altre fonti di luce. Non sono altresì risarcibili i danni provocati in occasione di collaudi, prove e sperimentazioni o dovuti a difetti preesistenti e già noti all'Assicurato.**

L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato a "Primo Rischio Assoluto" ossia senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile.

**L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

## SEZIONE CRISTALLI

### 4.1 RISCHIO ASSICURATO

La *Società* rimborsa le spese sostenute dall'*Assicurato* per la sostituzione, dovuta a rottura per qualunque causa salvo quelle previste all'art. 4.2 Esclusioni, delle *lastre* assicurate con altre nuove uguali od equivalenti per caratteristiche, compresi i costi di trasporto ed installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto.**

Sono comunque comprese le rotture:

- a determinate da colpa, anche grave, del *Contraente* o dell'*Assicurato*;
- b determinate da dolo o colpa, anche grave, delle persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge;
- c verificatesi in occasione di scioperi, di tumulti popolari, di sommosse, di atti di terrorismo, di sabotaggio e di vandalismo;
- d verificatesi in occasione di *furto* o di *rapina* o nel tentativo di commettere tali reati;
- e causate da cicloni, da uragani, da trombe d'aria, da bufere e da grandine **sino a concorrenza del 50% della somma assicurata.**

**L'indennizzo di cui alla presente garanzia è prestato sino alla concorrenza degli importi e con l'applicazione degli scoperti e franchigie previsti nella Scheda di polizza.**

### 4.2 ESCLUSIONI

L'*assicurazione* non comprende le rotture:

- a derivanti da crollo di *fabbricato* o distacco di parti di esso, cedimento del terreno o assestamento del *fabbricato*, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori edilizi o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle *lastre* od ai relativi supporti, sostegni o cornici, rimozione delle *lastre* o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate;
- b causate da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- c causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come, pure causate da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d causate da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni, allagamenti, *incendio*, fulmine, scoppi, esplosioni, gelo;
- e di *lastre* che alla data dell'entrata in vigore della presente *polizza* non fossero integre ed esenti da difetti;
- f di sorgenti luminose e delle insegne a seguito di surriscaldamento o corto circuito.

Sono altresì escluse le rotture di lucernari e di *lastre* aventi valore artistico. Le scheggiature e le rigature non costituiscono rotture indennizzabili a termini di *polizza*.

### 4.3 SOMMA ASSICURATA

La *somma assicurata* deve corrispondere al costo di rimpiazzo delle *lastre* assicurate, comprensivo delle spese di trasporto e di installazione.

### 4.4 RINUNCIA RIVALSA

La *Società* rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del Cod. Civ. verso le persone delle quali il *Contraente* o l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, le *Società* controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il *Contraente* o l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

### 4.5 PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

L'*assicurazione* è prestata a *primo rischio assoluto* e pertanto non soggetta all'applicazione della *regola proporzionale* di cui all'art. Assicurazione parziale.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi previsti dall'art. Obblighi in caso di *sinistro* – lettera a, saranno ripartite tra la *Società* e l'*Assicurato* in proporzione ai rispettivi interessi.

### 4.6 INSEGNE

La *garanzia* è estesa alle *lastre* costituenti le insegne, anche in materiale plastico rigido, purché stabilmente ancorate al *fabbricato*.

## **LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO PER LE SEZIONI FURTO, INCENDIO, CRISTALLI**

### **5.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA**

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dal *Contraente* e dalla *Società*.

**Spetta in particolare al *Contraente* compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.**

**L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'*Assicurato*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.**

L'*indennizzo* liquidato a termini di *polizza* non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### **5.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO**

In caso di *sinistro* il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. In caso di *furto*, *rapina* o *scippo* adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei *beni* rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
  - b darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Società* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art.1913 del Cod. Civ.), specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
  - c fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando la *Società*, l'Agenzia ed il numero della presente *polizza*:
    - ♦ relativamente alle *garanzie* della Sezione *Furto*, entro 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza;
    - ♦ relativamente alle *garanzie* della Sezione *Incendio*, entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza precisando, in particolare, il momento nel quale il *sinistro* ha avuto inizio, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno.
- Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla *Società*;
- d fornire alla *Società*, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei *beni* rubati o danneggiati con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
  - e denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a ed e sono a carico della *Società* nei limiti di quanto previsto all'art.1914 del Cod. Civ.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve altresì:

- f conservare, fino ad avvenuta *liquidazione del danno*, le tracce ed i residui del *sinistro* o gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennità alcuna;
- g predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei *beni* sottratti, distrutti o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri *beni* assicurati esistenti al momento del *sinistro* con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture nonché qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla *Società* o dai Periti ai fini delle loro indagini o verifiche; in caso di danno alle *merci* deve altresì mettere a disposizione la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle *merci*, sia finite che in corso di lavorazione, sottratte o andate distrutte;
- h presentare in caso di danno da *furto*, su richiesta della *Società*, tutti i documenti che si possano ottenere dall'autorità competente in relazione al *sinistro*.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* secondo la normativa dell'art.1915 del Cod. Civ.

**5.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

Il *Contraente* o l'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette *beni* non rubati o salvati, altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'*indennizzo*.

**5.4 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a direttamente dalla *Società* o da persona da questa incaricata, con il *Contraente* o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle *Parti*,

b fra due Periti nominati uno dalla *Società* ed uno dal *Contraente* con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle *Parti* non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle *Parti*, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il *sinistro* è avvenuto.

Ciascuna delle *Parti* sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

**5.5 MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

a indagare sulle circostanze di tempo, di luogo, natura, causa e modalità del *sinistro*;

b verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;

c verificare se il *Contraente* o l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*;

d verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore dei *beni* assicurati;

e procedere alla stima ed alla *liquidazione del danno* e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. Procedura per la valutazione del danno - lettera b, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle *Parti*.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d ed e sono obbligatori per le *Parti* le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

**5.6 DETERMINAZIONE DEL DANNO**

(operante per le garanzie della Sezione *Furto*)

L'ammontare del danno è dato dal valore che i *beni* sottratti avevano al momento del *sinistro* e dal costo di riparazione dei *beni* danneggiati, col limite del valore che i *beni* stessi avevano al momento del *sinistro*, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

**5.7 TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

a la *Società*, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;

- b l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento, se consentita, i titoli di credito siano divenuti inefficaci;

- c il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

## 5.8 VALORE DEI BENI ASSICURATI E DETERMINAZIONE DEL DANNO

(operante per le garanzie della Sezione Incendio)

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- a per i *fabbricati*: si stima il costo necessario per costruire a nuovo il *fabbricato* assicurato, **escludendo soltanto il valore dell'area**, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- b per le *merci*: si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le *merci*, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi;
- c per i restanti *beni* assicurati: si stima il costo di rimpiazzo dei *beni* assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

- d per i *fabbricati*: applicando il deprezzamento di cui al punto A alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; **nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;**
- e per i restanti *beni* assicurati: deducendo dal valore dei *beni* assicurati il valore dei *beni* illesi ed il valore residuo dei *beni* danneggiati nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Eraio.

## 5.9 DETERMINAZIONE DEL DANNO

(operante per le garanzie della Sezione Cristalli)

La Società ha la facoltà di sostituire le *lastre* infrante o di pagarne il costo di rimpiazzo. Se la somma assicurata risulta inferiore al costo di rimpiazzo al momento del sinistro di tutte le *lastre* assicurate, l'indennizzo verrà ridotto secondo il rapporto esistente tra i predetti due importi.

## 5.10 RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO E LORO REINTEGRO

(operante per le garanzie della Sezione Furto)

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i relativi limiti di indennizzo, nonché il valore complessivo dichiarato per i beni assicurati nella forma a *primo rischio relativo*, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali *franchigie* o *scoperti* senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valore complessivo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà

il rateo di *premio* relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di *assicurazione* in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della *Società* di recedere dal contratto ai sensi del recesso in caso di *sinistro*.

#### **5.11 ASSICURAZIONE PARZIALE**

Se dalle stime fatte risulta che i *valori* di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del *sinistro* le somme rispettivamente assicurate, la *Società* indennizza il danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del *sinistro*.

#### **5.12 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di *sinistro* il *Contraente/Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi, escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

#### **5.13 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO**

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Cod. Civ. per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **5.14 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della *garanzia*, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro trenta giorni dalla data dell'atto di *liquidazione del danno*, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti all'art. 2.2 Esclusioni della Sezione Furto lettere c, d e all'art. 3.2 Esclusioni della Sezione Incendio lettera c.

#### **5.15 RECUPERO DEI BENI RUBATI**

Se i *beni* rubati vengono recuperati in tutto od in parte, l'*Assicurato* deve darne avviso alla *Società* appena ne ha avuto notizia.

I *beni* recuperati divengono di proprietà della *Società* se questa ha indennizzato integralmente il danno salvo che l'*Assicurato* rimborsi alla *Società* l'intero importo riscosso a titolo di *indennizzo* per i *beni* medesimi.

Se invece la *Società* ha indennizzato il danno solo in parte, l'*Assicurato* ha facoltà di conservare la proprietà dei *beni* recuperati previa restituzione dell'importo dell'*indennizzo* riscosso dalla *Società* per gli stessi, o di farli vendere.

In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei *beni* recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'*indennizzo* a termini di *polizza* e si effettuano i relativi conguagli.

Per i *beni* rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'*indennizzo* e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del *sinistro*, la *Società* è obbligata soltanto per i danni subiti dai *beni* stessi in conseguenza del *sinistro*.

L'*Assicurato* ha tuttavia facoltà di abbandonare alla *Società* i *beni* recuperati che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della *Società* di rifiutare l'abbandono pagando l'*indennizzo* dovuto.

## SCHEDA DI POLIZZA

### 7.1 UBICAZIONE DEL RISCHIO - SOMME ASSICURATE - CALCOLO DEL PREMIO

Si conviene tra le parti di attivare esclusivamente le sezioni Furto ed Incendio; si conviene inoltre che le coperture assicurative sono prestate a Valore Intero

Nei locali tutti del *Contraente* in proprietà e/o locazione, uso e/o gestione, a qualunque uso adibiti ed ubicati, ovunque esista un interesse assicurabile per il *Contraente/Assicurato*, si assicurano le seguenti partite:

#### SEZIONE FURTO

Part.	Descrizione dei beni assicurati	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio annuo lordo
1	Beni, oggetti ed opere d'arte	€ 1.032.913,00.		
2	Valori in cassaforte, armadi corazzati	€.....		
3	Valori in cassetti chiusi a chiave	€.....		
4	Portavalori	€.....		
5	Guasti cagionati dai ladri	€.....		
6	Atti vandalici	€.....		
Totale premio annuo lordo				

#### SEZIONE INCENDIO

Part.	Descrizione dei beni assicurati	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio annuo lordo
1.	Fabbricati	€ 1.032.913,00.		
2.	Contenuto	€.....		
3.	Ricorso Terzi	€.....		
4.	Spese di demolizione e sgombero	€.....		
Totale premio annuo lordo				

#### SEZIONE CRISTALLI

Part.	Descrizione dei beni assicurati	Somme assicurate	Tasso lordo ‰	Premio annuo lordo
1.	Cristalli	€.....		
Totale premio annuo lordo				

### 7.2 FRANCHIGIE E SCOPERTI, LIMITI D'INDENNIZZO

#### SEZIONE FURTO

I danni sono liquidati mediante applicazione di:

- a **Franchigia di € 500,00 per ciascun sinistro, salvo quanto diversamente specificato nella Scheda di polizza;**
- b **Scoperto 10% per rapina ed estorsione;**
- c **Scoperto del 25% col minimo di € 500,00** qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l'asportazione dei beni assicurati, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso al Contraente od all'Assicurato;
- d **Scoperto del 20%** se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di chiusura di aperture protette in modo conforme a quello indicato in polizza, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette;
- e **Limite d'indennizzo di €. 2.000,00 per sinistro ed anno assicurativo con applicazione di una Franchigia di € 500,00 per ciascun sinistro, per furto con destrezza non connesso alla garanzia portavalori.**

**SEZIONE INCENDIO**

<b>Garanzia</b>	<b>Limiti di indennizzo</b>	<b>Scoperto e/o franchigia</b>
Eventi Socio-politici	<b>70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>	<b>10% con minimo di € 2.500 per fabbricato e relativo contenuto</b>
Eventi Atmosferici	<b>70% della somma assicurata per singolo fabbricato e relativo contenuto</b>	<b>10% con minimo di € 2.500 per fabbricato e relativo contenuto</b>
Acqua Condotta	<b>€ 25.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	<b>€ 500 per sinistro</b>
Fenomeno Elettrico	<b>€ 50.000 per sinistro e per anno assicurativo</b>	<b>€ 1.000 per sinistro</b>

**SEZIONE CRISTALLI**

In caso di *sinistro* verrà applicata una *franchigia* di € 250 che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso.

In nessun caso la Società indennizzerà, per singola *lastra*, importo superiore a € 500 e, per uno o più sinistri che avvengano per ciascun anno assicurativo, importo superiore a € 25.000.